

Bruxelles, 5.9.2022
C(2022) 6482 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5.9.2022

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nella Repubblica italiana

CCI 2014IT14MFOP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5.9.2022

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nella Repubblica italiana

CCI 2014IT14MFOP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 8452² la Commissione ha approvato il programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nella Repubblica italiana. La decisione di esecuzione C(2015) 8452 è stata successivamente modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 6481³.
- (2) L'8 luglio 2022 la Repubblica italiana ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era corredata del programma operativo riveduto, in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, fatta salva la decisione di esecuzione C(2015) 8452. La modifica del programma operativo consisteva principalmente nella riassegnazione delle risorse tra diverse misure, priorità e obiettivi tematici, nella conseguente revisione degli indicatori, degli obiettivi prestazionali, della tabella di finanziamento e della dotazione finanziaria.

¹ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

² Decisione di esecuzione C(2015) 8452 della Commissione recante approvazione del programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nella Repubblica italiana.

³ Decisione di esecuzione C(2021) 6481 della Commissione, del 31 agosto 2021, che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nella Repubblica italiana.

- (3) A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, la richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata da ragioni di sana gestione e difficoltà emerse nell'attuazione del programma iniziale. La modifica di cui all'allegato della presente decisione descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 508/2014, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'accordo di partenariato con la Repubblica italiana approvato con la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021, del 30 ottobre 2014, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2019) 2858.
- (4) A norma dell'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il 4 luglio 2022 il comitato di sorveglianza è stato consultato mediante procedura scritta sulla proposta di modifica del programma operativo.
- (5) Il programma operativo riveduto dovrebbe essere approvato in quanto soddisfa i requisiti di cui al regolamento FEAMP per le modifiche dei programmi operativi.
- (6) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è opportuno fissare la data a decorrere dalla quale la spesa che potrebbe essere accettata a seguito della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione è ammissibile.
- (7) La decisione di esecuzione C(2015) 8452 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificata.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che, nel rispetto delle pertinenti normative e procedure, non sono stati approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 8452 è così modificata:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Il programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nella Repubblica italiana per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 18 novembre 2015, modificato dal programma operativo riveduto presentato nella sua versione definitiva l'8 luglio 2022, è approvato.";

⁴ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(2) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

A decorrere dall'8 luglio 2022 la spesa diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia", approvato dalla presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5.9.2022

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

